

Comune di Pomarance

Provincia di Pisa



REGOLAMENTO per la concessione della **CITTADINANZA ONORARIA**

**Approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2008**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 1 - Istituzione -

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a cittadini riconosciuti meritevoli.

Art. 2 - Oggetto –

1. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquistato particolari benemeritenze in campo culturale, scientifico, economico, politico, sociale, umanitario o religioso e nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività.
2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti nel Comune che a stranieri.
3. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a non cittadini italiani, il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.

Art. 3 - Competenze –

1. La concessione trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera popolazione, è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Promozione e consegna della cittadinanza onoraria –

1. La Cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Pomarance.
2. La proposta dell'onorificenza può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

Art. 5 - Modalità di consegna del titolo –

1. La cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l'atto del conferimento, la motivazione e la firma del Sindaco.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza dell'interessato.

Art. 6 - Diritti del cittadino onorario –

1. Il cittadino onorario ha diritto di essere convocato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.

Art. 7 - Registri –

1. Per il riconoscimento oggetto del presente regolamento è istituito apposito registro. I registri sono conservati presso l'ufficio segreteria.
2. L'iscrizione che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza ed è curata dal Settore Affari Generali e controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Art. 8 - Oneri Finanziari –

1. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 9 - Revoca dell'onorificenza –

1. Può incorrere nella perdita della cittadinanza onoraria la persona insignita che si sia successivamente resa indegna.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Entrata in vigore –

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.